

N. R.G. 2812/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Seconda Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Cristina Salvadori	Presidente
dott. Stefano Marinelli	Consigliere
dott. Mariacolomba Giuliano	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **2812/2015** promossa da:

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE [REDACTED]

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. FOSCHINI PAOLO e dell'avv. GAMBERINI ALBERTO (GMBLRT53C02H199Y) C/O AVV PAOLO FOSCHINI VIA SAN VITALE 40/3/A BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA S. VITALE N. 40/3/A BOLOGNA presso il difensore avv. FOSCHINI PAOLO

APPELLANTE

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in VIALE F. [REDACTED] 48100 RAVENNA presso il difensore avv. [REDACTED]

APPELLATO

CONCLUSIONI

Come da verbale dell'udienza del 7.1.2020.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1)Con sentenza n. 1060/15 il Tribunale di Ravenna, in accoglimento della domanda proposta da [REDACTED], condannava la Azienda USL [REDACTED]



██████████ a pagare all'attore euro 100.000,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante: il danno originava dal fatto che i sanitari dell'Ospedale di ██████████ intervenuti in occasione della frattura accidentale del polso destro del 28.11.2209, avevano omesso di diagnosticare e quindi di trattare anche la lussazione interfalangea prossimale del medio e dell'anulare della mano destra, lesioni i cui postumi permanenti avevano precluso al ██████████ la prosecuzione dell'attività lavorativa di Assistente Polfer.

Avverso tale decisione proponeva appello la AUSL chiedendo il rigetto della domanda della controparte: contestava che fosse provato il danno oggetto della domanda risarcitoria e la sua dipendenza causale dalle lesioni in rilievo, e lamentava in subordine l'erroneità dei criteri di liquidazione seguiti dal primo giudice.

Il ██████████ si costituiva deducendo l'infondatezza del gravame.

La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe all'udienza del 7.1.2020.

2) E' infondato il primo motivo di appello nel quale si deduce la mancanza di prova che l'inidoneità permanente al servizio del ██████████ stabilita dalla commissione medica militare il 31.12.2010 sia da riferirsi alle lesioni oggetto di causa.

Dalla lettura del verbale della commissione si evince infatti chiaramente che essa ha espresso il proprio giudizio dopo avere esaminato la (sola) documentazione relativa agli esistiti della frattura del polso nonché delle lussazioni delle dita della mano destra qui in rilievo, le quali, come è evidente, impediscono l'uso della pistola di ordinanza. Il CTU nominato in primo grado (e sul punto non vi è contestazione) ha peraltro chiarito che la limitazione funzionale del polso, essendone stata ben trattata la frattura, era di modesta entità e dunque compatibile con le mansioni di poliziotto, precluse invece dalle limitazioni delle



dita della mano destra, consistenti in completa rigidità in estensione e semiestensione.

Sempre nell'ambito del primo motivo di gravame l'appellante contesta la sussistenza del danno da lucro cessante poiché il [REDACTED] aveva optato per il pensionamento rinunciando alla possibilità di essere riammesso nei ruoli civili del Ministero dell'Interno o di altre amministrazioni civili dello Stato.

La doglianza non è tuttavia pertinente poiché il Tribunale non ha liquidato il danno in ragione della differenza fra lo stipendio percepito dal [REDACTED] ed il trattamento pensionistico che egli ha autonomamente scelto.

Piuttosto, sul presupposto che la reimmissione in servizio nei ruoli civili avrebbe comportato un trattamento stipendiale base equivalente a quello prima goduto, ma non comprensivo delle indennità inerenti a servizi (notturni, festivi, esterni, di scorta e di vigilanza scalo) propri dell'attività di assistente Polfer, -e sul punto non vi è ragione di ritenere diversamente- il primo giudice ha liquidato il danno unicamente nella perdita delle indennità aggiuntive proprie del servizio in Polizia che il Baldassari non poteva più proseguire.

Nulla induce a poi ritenere che il [REDACTED] se avesse scelto di proseguire l'attività lavorativa nello Stato o altrove, avrebbe potuto percepire guadagni superiori a quelli che avrebbe goduto come assistente Polfer comprensivi delle indennità in questione.

3) Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole che il Tribunale abbia calcolato il lucro cessante applicando il criterio della rendita vitalizia per capitalizzare l'indennità annua di euro 8.800,00, posto che il [REDACTED] aveva documentato i propri redditi unicamente per l'anno 2008.

Il motivo è infondato.

Osserva la Corte che la produzione della documentazione reddituale dei tre anni anteriori al sinistro non è condizione di accoglibilità della domanda; le dichiarazioni dei redditi costituiscono unicamente una fonte probatoria



privilegiata, e peraltro solo nel ambito del risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale (Cass. 7631/10, 1107/03).

Nel caso di specie, il Tribunale ha considerato che, pur mancando i dati reddituali relativi alle altre due annualità, la percezione delle indennità era puntualmente documentata per ciascun mese 2008, e si trattava di *<<voci senza dubbio esistenti e con grande probabilità fruite con costanza tenuto conto del tipo di attività svolta, verosimilmente sulla base di turni comprendenti giorni festivi e periodi notturni>>*.

Tali rilievi sono condivisibili e appaiono idonei a far ritenere che il [REDACTED] se fosse rimasto in servizio nella Polfer, avrebbe continuato a percepire le indennità in questione poiché correlate a prestazione di servizi per loro natura destinati a ripetersi in modo continuativo.

Non vi è poi ragione di ritenere che dette indennità, col tempo, sarebbero diminuite a causa dell'età del dipendente.

Peraltro il Tribunale, proprio a causa della mancanza di ulteriore documentazione reddituale, ha ritenuto doveroso operare una decurtazione non trascurabile dell'importo liquidato, riducendo la somma matematicamente risultante di euro 133.432,00 a quella riconosciuta di euro 100.000,00.

4)Con il terzo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia liquidato l'importo al lordo anziché al netto delle imposte.

Il motivo è fondato.

Non trova necessaria applicazione nella fattispecie qui in rilievo l'art. 137 c.assicurazioni: si tratta di norma eccezionale relativa alla liquidazione del lucro cessante nell'ambito della sola ipotesi dell'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore.

Al di fuori di tale ipotesi deve senz'altro farsi riferimento al reddito al netto dell'imposizione fiscale così come indicato dalla S.C. nelle pronunce nn. 10853/12, 103040/09, 4186/04, 6321/00.



Deve infatti considerarsi che ai sensi dell'art. 6 c2 DPR 917/86 non è equiparato al reddito, e non è dunque sottoposto a tassazione, il risarcimento del danno costituito dalla perdita del reddito quando questa sia dipesa da morte o, come nel caso di specie, da invalidità permanente. E' allora evidente che il danneggiato non può pretendere dal danneggiante la corresponsione di una parte dei compensi che egli non avrebbe percepito dovendo essere versata all'Erario.

In accoglimento della censura, l'importo liquidato al [REDACTED] va dunque ridotto ad euro 73.000,00 ossia del 27% tale essendo l'aliquota che dai documenti in atti risulta all'epoca applicata a tutti i suoi redditi, comprese le indennità qui in rilievo.

In accoglimento della domanda della AUSL, il [REDACTED] va condannato alla restituzione di quanto, in esecuzione della sentenza di primo grado, abbia ricevuto in eccesso rispetto al dovuto, con gli interessi ex art. 1284 cc dal pagamento al saldo.

5) Il regolamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio – da liquidarsi secondo i criteri di cui al DM 55/14- va stabilito secondo l'esito complessivo delle lite che vede l'Azienda soccombente, ma in relazione ad un importo inferiore rispetto a quanto richiesto dal [REDACTED] (euro 147.000,00, come da calcoli sviluppati in comparsa conclusionale primo grado), il che giustifica la compensazione per un terzo.

Va disattesa la domanda ex art. 96 c1 con dell'appellato non essendo, in tutta evidenza, il gravame temerario.

P.Q.M.

La Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Azienda Unità Sanitaria Locale [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] avverso la sentenza n. 1060/15 del Tribunale di Ravenna, condanna la AUSL a pagare al [REDACTED] la minor somma di euro 73.000,00 in luogo di quella liquidata nella sentenza impugnata;



condanna il [REDACTED] a restituire alla AUSL quanto, in esecuzione della sentenza di primo grado, abbia ricevuto in eccesso rispetto al dovuto, con gli interessi ex art. 1284 cc dal pagamento al saldo;

rigetta la domanda ex art. 96 c1 cpc del [REDACTED]

Compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna la AUSL a rifondere al [REDACTED] la restante parte di tali spese che liquida, già in misura di due terzi, per il primo grado in euro 515,00 per anticipazioni ed euro 6.700,00 per compensi, e per il secondo grado in euro 6.300,00 per compensi oltre al 15% dei compensi per spese generali, CPA ed IVA come per legge, ferme le spese di CTU a carico della AUSL.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 18.6.2020.

Il Consigliere est.

Mariacolomba Giuliano

Il Presidente
Maria Cristina Salvadori

